

Consiglio di Stato, sez. I, 4 gennaio 2023, n. 18

Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2022

NUMERO AFFARE 01458/2022

OGGETTO: Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, avverso il provvedimento n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2021 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana;

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. -OMISSIS- del 29 settembre 2022 di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere XXXXXXXXXXXX;

Premesso:

1. Con il ricorso in esame la ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno indicato in epigrafe di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Riferisce, in proposito, di aver presentato la domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, di essere residente in Italia dal 2002 e di convivere con il signor -OMISSIS- e con i due figli; elenca quindi di redditi percepiti dal nucleo familiare dall'anno 2013 all'anno 2020.

Il provvedimento di diniego è motivato sulla mancata prova che il livello dei redditi percepiti dall'interessata sia uguale o superiore ai parametri fissati dall'amministrazione per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019.

2. La ricorrente deduce, con il primo motivo di gravame, la violazione dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 382 del 1989 convertito dalla legge n. 8 del 1990 e confermato dalla legge n. 549 del 1995, nonché l'eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti e insufficiente motivazione; con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990.

3. Con la relazione istruttoria inviata in data 29 settembre 2022, il Ministero chiede che il ricorso sia respinto.

Considerato:

4. Il ricorso non è fondato.

5. Con il primo motivo la ricorrente contesta che il reddito percepito complessivamente del suo nucleo familiare, di cui fanno parte il convivente e la coppia di figli a carico, sia inferiore al livello

indicato dai parametri assunti a riferimento dall'amministrazione. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto, nel corso dell'istruttoria sulla domanda di concessione della cittadinanza, degli ulteriori elementi concernenti la personalità, la condotta di vita e l'integrazione della richiedente; a parere della ricorrente l'elemento reddituale è solo uno dei requisiti che l'amministrazione deve valutare e la sua eventuale mancanza non dovrebbe essere di per sé preclusiva della concessione del beneficio se, come nel caso di specie, sussistono la permanenza in Italia da circa 20 anni, la creazione di uno stabile nucleo familiare in Italia dal 2004, la residenza stabile, il possesso delle capacità linguistiche, la continuità dell'attività lavorativa e l'assenza di pregiudizi di carattere penale.

5.1. Le censure non sono meritevoli di accoglimento. Occorre evidenziare che la legislazione vigente non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo alla acquisizione della cittadinanza italiana (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5638 del 2018); il provvedimento di concessione è infatti un atto squisitamente discrezionale, atteso che l'attribuzione dello status di cittadino comporta l'inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l'acquisizione a pieno titolo da parte dello stesso dei diritti e dei doveri che competono ai suoi membri e tra questi quelli connessi all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità che lo Stato persegue (cfr., Consiglio di Stato sez. I, n. 1909 del 2022).

Nel caso in esame il diniego di cittadinanza è motivato dalla mancanza di prove circa il raggiungimento del livello di reddito minimo ritenuto necessario al mantenimento della richiedente. Si deve precisare in proposito che il parametro quantitativo individuato appare coerente con la normativa in vigore in materia di esenzione totale dalla partecipazione della spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia; le leggi n. 8 del 1990 e n. 541 del 1995 forniscono un criterio obiettivo di valutazione delle categorie di soggetti che, in relazione ai redditi percepiti, devono considerarsi indigenti e quindi, nel caso degli stranieri che richiedono la cittadinanza, di coloro che non risultano in grado di garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia e di "rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli della solidarietà economica e sociale posti dalla Costituzione (Consiglio di Stato, sezione I, n. 1791 del 2021). La giurisprudenza di questo Consiglio, cui il collegio intende dare continuità, ha chiarito, proprio in ragione della correlazione tra reddito percepito e inserimento idoneo nella società nazionale, che l'insufficienza della condizione reddituale è ostativa alla concessione della cittadinanza (cfr., da ultimo, sez. I n.1935 del 2022).

Sia nell'istanza originaria che nel ricorso straordinario, la ricorrente, il cui reddito individuale è ben lontano dal parametro indicato, documenta il raggiungimento di tale limite minimo facendo riferimento anche al reddito del signor -OMISSIS-; afferma al riguardo di convivere con quest'ultimo e con i due figli, avendo formato un nucleo familiare di fatto. Sul punto sono condivisibili le considerazioni svolte nella relazione istruttoria del Ministero secondo cui possono essere presi in considerazione, ai fini della concessione della cittadinanza, esclusivamente i redditi dei familiari presenti nello stato di famiglia del richiedente limitatamente a quelli previsti dall'articolo 433 del codice civile o uniti civilmente ai sensi della legge n. 76 del 2016 o conviventi di fatto con attestazione risultante da un contratto scritto. E' necessario infatti che il rapporto di convivenza sia stabile e che di ciò sia fornita la prova anche formale per evitare il rischio di pratiche elusive. Tale esigenza non viene meno, considerato il minimo onere costituito dalla sottoscrizione almeno di un contratto scritto di convivenza, neanche in presenza di figli.

6. Con il secondo motivo viene lamentato che l'amministrazione abbia comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza mediante inserimento nel sistema SICITT; la ricorrente rileva di essere venuta a conoscenza del rigetto solo al momento dell'adozione del provvedimento definitivo e che il sistema di comunicazione utilizzato non può sostituire la formale notifica al richiedente. Si sarebbe quindi prodotta, di fatto, la violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, precludendosi all'interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni sulle motivazioni del rigetto.

6.1. Anche tali censure non sono fondate. Va infatti tenuto presente che la modalità semplificata di comunicazione attraverso la piattaforma informatica SICITT è stata introdotta in attuazione dell'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale; si tratta di una procedura interamente digitale, dato che il richiedente deve presentare la propria domanda con modalità "on line" caricando sull'apposito portale informatico i documenti previsti. E' quindi una modalità finalizzata ad accelerare la trattazione delle istanze, prescelta dall'amministrazione come modalità esclusiva da ritenersi legittima perché coniuga il dettato legislativo (articolo 33, comma 2 *bis* del decreto-legge n. 68 del 2013 convertito in legge n. 98/2013) con l'interesse del destinatario alla più rapida definizione del procedimento. Tale sistema di comunicazione, peraltro, non altera le esigenze partecipative del richiedente il quale, è edotto sin dall'inizio delle modalità operative della procedura ed è quindi gravato da un preciso onere collaborativo in ossequio al principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione ed amministrati (Cons. St. sez. I., nn. 1272 e 1918 del 2022).

7. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.